



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO

Art. 70

null

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaio deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Versione in vigore dal 5 giugno 1879 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato
Estremi	Regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900
Titolo	III — Degli atti notarili
Capo	V — Degli onorari e delle spese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1879

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sul-riordinamento-del-notariato/art-70-null/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it